



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Ordinanza n° **21** / 17
del **21/12** / 2017
Direzione competente: OPE

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA DEI LAVORATORI NEGLI ELENCHI TENUTI E GESTITI DALL'AGENZIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**

Il Presidente

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il titolo: "riordino della legislazione in materia portuale", così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016;
- VISTO** il verbale di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Puglia e l'Autorità Portuale di Taranto sottoscritto in data 27/07/2016 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali;
- VISTA** l'Intesa Istituzionale tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia sottoscritta in data 27/07/2016;
- VISTO** l'art. 4. D.L. 29/12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18, che, al comma 1°, ha previsto la istituzione in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, da parte della Autorità di Sistema Portuale, previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera del Comitato Portuale, di "una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali";
- VISTA** la nota prot. n. 16659 del 09/06/2017 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compiuta la prescritta istruttoria, ha trasmesso formale intesa come previsto dal precitato art. 4 comma 1 del decreto legge n. 243 del 2016 convertito in legge n. 18 del 2017;
- VISTA** la delibera del Comitato di gestione n. 10/2017 del 19/06/2017 con la quale il Comitato ha assunto la decisione di procedere alla costituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per la durata di anni tre;
- VISTO** il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 243/2016 cit., il quale prevede al ricorrere dei presupposti in esso indicati che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio costituisca, ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, una società avente ad oggetto l' "attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali" dell'area di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio nonché ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto sopra;

- VISTO** il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- VISTO** l'avviso pubblico per la consegna della documentazione finalizzata all'iscrizione negli elenchi dell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale pubblicato in data 20/10/2017;
- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare le modalità di iscrizione negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali;
- SENTITO** il parere del Segretario Generale ex art. 10 della Legge n. 84/94;
- VISTO** Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08/11/2016 di nomina del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio;
- SENTITO** il parere della Commissione Consultiva Locale in data 09/11/2017;
- SENTITO** il parere del Comitato di gestione in data 13/11/2017;

ordina

E' approvato l'allegato "Regolamento per l'iscrizione e la permanenza dei lavoratori negli elenchi tenuti e gestiti dall'agenzia per la somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale" che entrerà in vigore a far tempo dalla data del 08/01/2018.

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE





Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA DEI LAVORATORI NEGLI ELENCHI TENUTI E GESTITI DALL'AGENZIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1 Ambito di applicazione e modalità di iscrizione negli elenchi

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (successivamente denominata "Agenzia") dei *"lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali"*.

Ai fini dell'iscrizione dei lavoratori negli elenchi di cui al primo comma, è necessario presentare la seguente documentazione:

- a) Domanda di inserimento negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia;
- b) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 del luogo di residenza, del domicilio, di eventuale indirizzo pecmail, di indirizzo mail, di recapito telefonico residenziale e/o mobile, di qualifica, mansione ed inquadramento alla data di licenziamento;
- c) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, etc);
- d) Fotocopia tessera sanitaria recante il codice fiscale;
- e) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 in ordine alla insussistenza di carichi penali pendenti o, in caso contrario, autodichiarazione recante la indicazione dei carichi penali pendenti;
- f) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa al casellario giudiziale con la indicazione delle eventuali condanne subite;
- g) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ai titoli di studio conseguiti oltre alle esperienze lavorative ed alle abilitazioni possedute;
- h) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali disabilità accertate;
- i) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativi ai carichi familiari;
- j) Fotocopia della lettera di licenziamento;
- k) Dichiarazione di numero di Iban relativo al conto corrente bancario e/o postale, con indicazione dei soggetti abilitati a compiere operazioni sullo stesso;
- l) Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- m) Dichiarazione di disponibilità ad essere avviati al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito del porto di Taranto e dichiarazione di disponibilità ad essere avviati alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia.

I tempi e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione sono stati specificati nell'Avviso pubblicato in data 20/10/2017 (allegato al presente Regolamento).

I lavoratori che abbiano già presentato la domanda di iscrizione saranno automaticamente inseriti negli elenchi di che trattasi.

Coloro che non avessero già provveduto possono richiedere l'iscrizione con le suindicate modalità.

A seguito di approfondimenti con le competenti amministrazioni non risulta necessario acquisire le matricole INPS ed INAIL indicate nell'Avviso pubblico cit.

Art. 2 Iscrizione e sospensione della iscrizione del lavoratore dagli elenchi tenuti dall'Agenzia

I soggetti che alla data di avvio delle iscrizioni agli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia dovessero trovarsi nell'impossibilità di presentare personalmente la documentazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, potranno delegare all'uopo un soggetto munito di delega.

I soggetti che alla data di avvio delle iscrizioni agli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia dovessero trovarsi nella oggettiva impossibilità di presentare personalmente la documentazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, per ragioni riconnesse all'applicazione di provvedimenti limitativi della libertà personale, potranno delegare all'uopo il proprio legale munito di procura speciale.

La documentazione di cui all'art. 1 potrà essere prodotta ai sensi e secondo le modalità del comma 1 e del comma 2 del presente articolo, con esclusione delle dichiarazioni di al punto m) del precedente articolo 1 che dovranno essere presentate personalmente. In assenza di tali dichiarazioni l'Agenzia provvederà alla mera iscrizione del lavoratore negli elenchi senza alcun riconoscimento della indennità di mancato avviamento fin tanto che lo stesso non presenti personalmente la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito portuale di Taranto e la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia per la riqualificazione professionale.

La formale iscrizione negli elenchi del lavoratore si perfezionerà al momento della produzione personale della dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito portuale di Taranto e la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia per la riqualificazione professionale.

Dalla formale iscrizione, decorrerà la corresponsione della indennità di mancato avviamento, l'avviamento del lavoratore tanto alle prestazioni che saranno richieste dagli operatori portuali quanto alle iniziative formative dell'Agenzia.

I lavoratori iscritti negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia che verranno attinti da misure limitative della libertà personale per provvedimenti della Autorità Giudiziaria, dovranno, a mezzo del proprio legale munito di procura speciale, comunicare tempestivamente all'Agenzia e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento di cui sopra l'applicazione delle suddette misure e la data di decorrenza delle stesse, allegando la relativa documentazione o una dichiarazione in tal senso da parte del legale procuratore speciale se non ostensibile.

A tal proposito, i suddetti lavoratori verranno sospesi dalla iscrizione agli elenchi, come parimenti verrà sospesa la relativa indennità di mancato avviamento, per la oggettiva impossibilità di garantire la propria disponibilità all'avviamento fin tanto che persista la causa di oggettiva indisponibilità.

Per i lavoratori iscritti negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia, che verranno attinti da misure limitative della libertà personale per provvedimenti della Autorità Giudiziaria di cui l'Agenzia abbia comunque notizia in assenza di comunicazione nei modi sopra descritti, si provvederà parimenti alla sospensione della iscrizione con contestuale informazione al lavoratore ai recapiti dichiarati, ed egualmente alla sospensione dell'avviamento del lavoratore tanto alle prestazioni che saranno richieste dagli operatori portuali quanto alle iniziative formative dell'Agenzia, nonché della indennità di mancato avviamento per oggettiva impossibilità di garantire la disponibilità da parte del lavoratore.

In tale ultima ipotesi, il lavoratore iscritto agli elenchi e sospeso d'ufficio con comunicazione effettuata allo stesso da parte dell'Agenzia presso il domicilio indicato, dovrà, a mezzo del proprio legale munito di procura speciale, comunicare tempestivamente all'Agenzia e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento di cui sopra l'applicazione delle suddette misure e la data di decorrenza delle stesse, allegando la relativa documentazione o una dichiarazione in tal senso da parte del legale procuratore speciale se non ostensibile. In assenza di tale riscontro nei termini anzidetti, l'Agenzia procederà alla cancellazione del lavoratore dagli elenchi.

All'esito della revoca et similia delle superiori misure limitative della libertà, il lavoratore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente la propria disponibilità ad essere avviato al lavoro, allegando documentazione a comprova del venir meno delle misure limitative della libertà personale.

L'Agenzia, previa verifica della documentazione prodotta dal lavoratore, procederà a revocare la sospensione della iscrizione dagli elenchi con comunicazione al lavoratore, il quale verrà considerato nuovamente disponibile ed avrà diritto al riconoscimento della indennità di mancato avviamento a decorrere dalla data di invio della revoca da parte dell'Agenzia.

Art. 3 Diritti e doveri del lavoratore

Il lavoratore iscritto negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia ha diritto all'indennità per mancato avviamento per ogni giornata di disponibilità al lavoro nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ne consegue che la mancata disponibilità determinerà la non corresponsione della indennità di mancato avviamento.

Il lavoratore iscritto negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia ha l'obbligo di comunicare preventivamente la propria indisponibilità indicando le relative giornate e provvedendo, all'esito, a comunicare nuovamente la decorrenza della propria disponibilità.

Saranno considerate giustificative della mancata preventiva comunicazione di disponibilità, comportando comunque la non corresponsione della indennità di mancato avviamento, la malattia del lavoratore iscritto negli elenchi o di un suo familiare convivente, l'assistenza del lavoratore iscritto negli elenchi ad un familiare disabile, l'infortunio del lavoratore iscritto negli elenchi ed ogni altra causa di oggettiva e comprovata impossibilità a garantire la chiesta disponibilità. Nei casi precitati la comunicazione di indisponibilità dovrà essere corredata da documentazione a comprova dello stato di indisponibilità ed essere trasmessa tempestivamente all'Agenzia e comunque non oltre il termine di 5 giorni dalla data d'inizio di detta indisponibilità.

Considerando che il domicilio costituisce il riferimento per ogni comunicazione dell'Agenzia al lavoratore iscritto nei propri elenchi, quest'ultimo è tenuto ad assicurare la propria presenza presso il citato domicilio nonché a comunicare alla Agenzia, entro 5 giorni, ogni variazione del medesimo e del numero di telefono o di indirizzo di posta elettronica.

Art. 4 Cancellazione del lavoratore dagli elenchi tenuti dall'Agenzia

La permanenza massima del lavoratore, negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia, è di 36 mesi e comunque coincidente alla durata massima prevista dalla norma di operatività della Agenzia.

Il lavoratore viene cancellato dagli elenchi dell'Agenzia, nei seguenti casi:

- A. in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato;
- B. rifiuto di accettazione di impiego, compatibile con il profilo del lavoratore;
- C. rifiuto o non regolare frequenza dei corsi di formazione di riqualificazione professionale promossi dalla Agenzia;
- D. mancata presentazione alle convocazioni, da parte della Agenzia, senza giustificato motivo;
- E. condanna definitiva passata in giudicato comportante la reclusione definitiva;
- F. dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. 445/00;
- G. mancata comunicazione delle variazioni relative alla residenza ed al domicilio in violazione dell'art. 3 ultimo comma del presente regolamento;
- H. mancata comunicazione di indisponibilità nei termini di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- I. mancata comunicazione, in caso di sospensione d'ufficio della iscrizione agli elenchi, della indisponibilità ai sensi dell'art. 2;

Le procedure intese alla adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo verranno svolte nel pieno rispetto delle garanzie partecipative previste dalla disciplina di settore.

Il lavoratore assunto a tempo pieno ed indeterminato che non supera il periodo di prova viene reiscritto in elenco al massimo per due volte.

Se il lavoratore, in seguito a visita medica presso l'utilizzatore, viene giudicato non idoneo a svolgere il lavoro per il quale è stato avviato, viene reiscritto in elenco.

Durante il periodo di iscrizione negli elenchi, un rapporto di lavoro a tempo determinato sia esso part o full-time oppure un'assunzione tempo indeterminato part-time che sia stata comunicata nei tempi previsti dalla legge all'INPS ed alla Agenzia comporta la sospensione dell'erogazione dell'indennità di mancato avviamento, ma la conservazione della iscrizione negli elenchi.

Art. 5 Norma di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla disciplina vigente, a tutta la regolamentazione in vigore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nonché alle ipotesi ulteriori che saranno puntualmente disciplinate dal piano di avviamento e di chiamata.



AVVISO PUBBLICO PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELL'AGENZIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Al fine di procedere all'acquisizione della documentazione finalizzata all'iscrizione dei lavoratori aventi i requisiti previsti dall'art. 4. D.L. 29/12/2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 negli elenchi che saranno tenuti e gestiti dall'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, costituita a seguito di Delibera del Comitato n. 10/2017 del 19/06/2017 e denominata "Taranto Port Workers Agency S.r.l.", si comunica che la consegna della documentazione potrà essere effettuata presso gli uffici della precitata Agenzia siti presso il "Nuovo Gate" di accesso del Molo Polisetoriale secondo lo schema alfabetico indicativo sotto riportato:

1. il 30 ed il 31 ottobre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 i lavoratori con cognome da A a C;
2. il 2 ed il 3 novembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 i lavoratori con cognome da D a F;
3. il 6 ed il 7 novembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 i lavoratori con cognome da G a M;
4. l'8 ed il 9 novembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 i lavoratori con cognome da N a R;
5. il 10 ed il 13 novembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 i lavoratori con cognome da S a Z.

Ciò nelle more dell'approvazione del "Regolamento per l'iscrizione e la permanenza dei lavoratori negli elenchi tenuti e gestiti dall'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale".

I lavoratori, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno presentarsi con la seguente documentazione:

- a) Domanda di inserimento negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia;
- b) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 del luogo di residenza, del domicilio, di eventuale indirizzo pecmail, di indirizzo mail, di recapito telefonico residenziale e/o mobile, della matricola INPS ed INAIL, di qualifica, mansione ed inquadramento alla data di licenziamento;
- c) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, etc);
- d) Fotocopia tessera sanitaria recante il codice fiscale;
- e) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 in ordine alla insussistenza di carichi penali pendenti o, in caso contrario, autodichiarazione recante la indicazione dei carichi penali pendenti;
- f) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa al casellario giudiziale con la indicazione delle eventuali condanne subite;
- g) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ai titoli di studio conseguiti oltre alle esperienze lavorative ed alle abilitazioni possedute;
- h) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali disabilità accertate;
- i) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativi ai carichi familiari;
- j) Fotocopia della lettera di licenziamento;
- k) Dichiarazione di numero di Iban relativo al conto corrente bancario e/o postale, con indicazione dei soggetti abilitati a compiere operazioni sullo stesso;
- l) Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- m) Dichiarazione di disponibilità ad essere avviati al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito del porto di Taranto e dichiarazione di disponibilità ad essere avviati alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia.

I lavoratori che dovessero trovarsi nell'impossibilità di presentare personalmente la precitata documentazione (con esclusione della dichiarazione di cui al punto m)), potranno delegare all'uopo un soggetto munito di specifica delega.

I soggetti che alle date suindicate dovessero trovarsi nell'impossibilità di presentare personalmente la documentazione precitata (con esclusione della dichiarazione di cui al punto m)), per ragioni riconnesse all'applicazione di provvedimenti limitativi della libertà personale, potranno delegare all'uopo il proprio legale munito di procura speciale.

Le dichiarazioni di disponibilità di cui al punto m) dovranno essere presentate personalmente.

Allo scopo di agevolare l'attività di compilazione e presentazione della chiesta documentazione, al presente avviso vengono allegati i modelli per le dichiarazioni che si potranno reperire anche sul sito ufficiale dell'Ente nella sezione "ADSP - Modulistica".

Le date di formale iscrizione negli elenchi di che trattasi ed eventuali ulteriori adempimenti saranno indicati nell'emanando *"Regolamento per l'iscrizione e la permanenza dei lavoratori negli elenchi tenuti e gestiti dall'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale"*. Tali elenchi avranno efficacia al termine della verifica, tuttora in corso, delle procedure per l'erogazione dell'indennità di mancato avviamento al lavoro con gli Enti interessati. Ciò al fine di evitare interruzioni nell'erogazione degli attuali ammortizzatori sociali nella fase di passaggio dagli stessi alla citata indennità.

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE

